

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 12 dicembre 1997.**

Acquarone, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Neri, Pinza, Pisapia, Prodi, Rivera, Sales, Sbarbati, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Acquarone, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Gnaga, Ladu, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Mazzocchin, Neri, Pinza, Pisapia, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARINACCI: « Modifica all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, in materia di contrasto alle sofisticazioni nel settore dell'olio d'oliva » (4394);

NARDINI e MICHELANGELI: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (4395);

ALBONI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali » (4396).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
costituzionale di iniziativa regionale.**

In data 11 dicembre 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (4393).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 11 dicembre 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

GALLETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza stradale » (doc. XXII, n. 40).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 4 dicembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 216594 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 9 dicembre 1997, ha trasmesso il parere espresso in data 4 dicembre 1997, dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma degli articoli 6 e 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla medesima legge, relativamente al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Tale parere è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 10 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione FAUSTINELLI ed altri n. 4/02734 pubblicata nell'*Allegato*

B ai resoconti della seduta del 5 marzo 1997, concernente l'organico degli uffici giudiziari di Brescia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione all'articolo 48, comma 30, del disegno di legge recante: « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » (A.C. 4354).

La suddetta segnalazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

(A.C. 4354, sezione 1)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Incentivi fiscali per il commercio).

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al « Gruppo XIX » e alle « Attività non precedentemente specificate », di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito

può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono

essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

10. 1 (8.4070)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

10. 2 (8.4069)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.

10. 3 (8.4068)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.

10. 4 (8.4067)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 8.

10. 5 (8.4066)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 9.

10. 6 (8.4065)

Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.

10. 7 (8.3825)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 9.</i>	
10. 8 (8.3826)	Malavenda.	10. 18 (8.3840).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 8.</i>	
10. 9 (8.3827)	Malavenda.	10. 19 (8.3843)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 9.</i>	
10. 10 (8.3828)	Malavenda.	10. 20 (8.3844).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 8 e 9.</i>	
10. 11 (8.3829)	Malavenda.	10. 21 (8.3847).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.</i>	
10. 12 (8.3832)	Malavenda.	10. 22 (8.3823)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i>	
10. 13 (8.3833)	Malavenda.	10. 23 (8.3824).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i>	
10. 14 (8.3834).	Malavenda.	10. 24 (8.3824-bis).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i>	
10. 15 (8.3835).	Malavenda.	10. 25 (8.3796).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 9.</i>	
10. 16 (8.3838).	Malavenda.	10. 26 (8.3797).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 8.</i>			
10. 17 (8.3839).	Malavenda.		

<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 8.</i>	
10. 27 (8.3800).	Malavenda.	10. 37 (8.3814).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 9.</i>	
10. 28 (8.3801)	Malavenda.	10. 38 (8.3821)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 3.</i>	
10. 29 (8.3802)	Malavenda.	10. 39 (8.3880).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 4.</i>	
10. 30 (8.3803).	Malavenda.	10. 40 (8.3879).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 5.</i>	
10. 31 (8.3804).	Malavenda.	10. 41 (8.3903).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 6.</i>	
10. 32 (8.3807).	Malavenda.	10. 42 (8.3902)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 7.</i>	
10. 33 (8.3808).	Malavenda.	10. 43 (8.3901)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 8.</i>	
10. 34 (8.3809).	Malavenda.	10. 44 (8.3900).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 9.</i>	
10. 35 (8.3812)	Malavenda.	10. 45 (8.3899).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 7.</i>			
10. 36 (8.3813).	Malavenda.		

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 4.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>	
10. 46 (8.4035.	Malavenda.	10. 56 (8.4046.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>	
10. 47 (8.4034.	Malavenda.	10. 57 (8.4043.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>	
10. 48 (8.4033.	Malavenda.	10. 58 (8.4042)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>	
10. 49 (8.4032)	Malavenda.	10. 59 (8.4041)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>	
10. 50 (8.4031)	Malavenda.	10. 60 (8.4040.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>	
10. 51 (8.4030.	Malavenda.	10. 61 (8.4037.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>	
10. 52 (8.4050.	Malavenda.	10. 62 (8.4058.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
10. 53 (8.4049.	Malavenda.	10. 63 (8.4057.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
10. 54 (8.4048.	Malavenda.	10. 64 (8.4054.	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>			
10. 55 (8.4047.	Malavenda.		

<p><i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i></p> <p>10. 65 (8.4053.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p>*10. 75 (8.3765.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i></p> <p>10. 66 (8.4076.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p>10. 76 (8.26)</p> <p style="text-align: right;">Bono, Armani, Valensise.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 2.</i></p> <p>10. 67 (8.3795.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</p> <p><i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal 1° gennaio 1998 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche per l'acquisto di beni strumentali.</p> <p>Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, ridurre tutti gli stanziamenti del 10 per cento</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i></p> <p>10. 68 (8.3794.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>10. 77 (8. 46)</p> <p style="text-align: right;">Danese.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 4.</i></p> <p>10. 69 (8.3793.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 1, dopo le parole: alle imprese turistiche, aggiungere le parole: ed alle imprese agricole che diano luogo ad attività agrituristiche.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 5.</i></p> <p>10. 70 (8.3792)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>10. 84 (8. 22)</p> <p style="text-align: right;">Poli Bortone, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 6.</i></p> <p>10. 71 (8.3791)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 1, dopo le parole: alle imprese turistiche, aggiungere le parole: ed alle imprese agricole che diano luogo ad attività agrituristiche.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 7.</i></p> <p>10. 72 (8.3790.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>10. 669 (8.13)</p> <p style="text-align: right;">Poli Bortone, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 8.</i></p> <p>10. 73 (8.3789.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 9.</i></p> <p>10. 74 (8.3788.)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	

Al comma 1, sostituire le parole: che acquistano beni strumentali come *con le seguenti:* nonché ai soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e delle tintolavanderie che acquistano beni strumentali corrispondenti a quelli.

10. 83 (8.20)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Conteno, Mania, Alboni, Bocchino, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: che acquistano beni strumentali come *con le seguenti:* nonché ai soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e delle tintolavanderie che acquistano beni strumentali corrispondenti a quelli.

10. 85 (8. 42)

Barral, Chiappori, Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

10. 78 (8. 6)

Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 1, dopo la parola: motoveicoli, *sopprimere le parole:* edifici costruzioni e fabbricati di qualunque tipologia.

10. 79 (8. 23)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia, *con le parole:* nonché edifici, costruzioni e fabbricati che non siano strumentali per natura.

10. 82 (8.21)

Pezzoli, Conteno, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Mania, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ma incluse le spese di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili funzionali all'esercizio dell'impresa

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti nei residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

10. 81 (8.24)

Pace, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia, *con il seguente testo:* ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli e motoveicoli, nonché di edifici ad uso abitativo o di costruzioni non ad uso abitativo non destinate alle attività commerciali o turistica delle imprese richiedenti.

10. 180 (8. 54)

Garra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Allo scopo di promuovere investimenti tecnologici ed adeguamenti strutturali necessari all'accrescimento della competitività in agricoltura il credito d'imposta è concesso altresì alle imprese agri-

cole che provvedono all'ampliamento delle superfici, alla ristrutturazione ed ammodernamento degli edifici e degli impianti, alla sistemazione dei terreni ed all'acquisto di beni strumentali necessari alla loro attività. Tale concessione è compatibile con le altre agevolazioni di diversa natura concesse alle stesse imprese a termini della normativa nazionale e comunitaria.

10. 80 (8. 25 e 8.14.)

Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Aloi, Franz, Bono.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma incluse le spese di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili funzionali all'esercizio dell'impresa.

10. 87 (8. 1)

Carlo Pace.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

10. 88 (8.3896)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

10. 89 (8.3895.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 6.

10. 90 (8.3894.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10. 91 (8.3893.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 8.

10. 92 (8.3892)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 9.

10. 93 (8.3891)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 94 (8.3785.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

10. 95 (8.3784)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 5.

10. 96 (8.3783.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 6.

10. 97 (8.3782)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 7.

10. 98 (8.3781)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 8.

10. 99 (8.3860.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 9.

10. 100 (8.3859.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

10. 101 (8.3762-bis).

Malavenda.